Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

SETTORE
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - **Articolo 74, comma 1, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**: "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (GU n. 90 del 18 aprile 2016).

Ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2588/2020, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO

Per la Regione del Veneto, sono designati "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta

regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007);

- l'area afferente alla stazione di monitoraggio delle acque superficiali n. 175 denominata "Prossimità bacino Ca' Erizzo designata con DGR n. n. 1170 del 24 agosto 2021

***Visto l'A*llegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2588/2020 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.**

- **Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2005 n. 2241** "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici";
- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo del 3 marzo 2010 n. 3,** che ha approvato la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili da nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). Tale revisione è stata approvata a seguito dell'adeguamento del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA;
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, "Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2018, n. 941 "**DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri fertilizzanti azotati. Scadenze concernenti il PUA e il Registro delle Concimazioni di cui alla DGR n. 1835/2016, Allegato A, articoli 24 e 25. Impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020, scadenze relative al Registro degli interventi colturali – RIC";
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca 24 agosto 2018, n. 146 "**DGR n. 1835/2016, allegato A, sulla disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e digestati ai fini agronomici. Applicativo A58-Web (Applicativo Nitrati) per la compilazione delle Comunicazioni di spandimento e dei Registri delle concimazioni: approvazione documenti tecnici di supporto alla procedura";
- **Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021, n. 813** "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE".
- **Deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2021, n. 1170** "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di

Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021".

- **Deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2022, n. 988** "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA). DGR n. 69/CR del 5.7.2022" (BUR n. 107 del 2.9.2022).

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati.

La Regione del Veneto, con la DGR n. 813 del 22/06/2021, ha approvato il "Quarto Programma d'Azione", che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Nel DM 25 febbraio 2016 è stata data la definizione di **digestato agroindustriale** ai fini del suo utilizzo agronomico. Ai sensi dell'art. 14(1) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 ed art. 22(1) del DM 25/2/2016, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
c) effluenti di allevamento;
d) acque reflue, così come definite all'art. 2, comma 1, lettera f) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021;
e) residui dell'attività agroalimentare, così come definite all'art. 2, comma 1, lettera n) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021;
f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
g) sottoprodotti di origine animale;
h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016.

Il digestato è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze sopra riportate, se destinato ad utilizzazione agronomica. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25 febbraio 2016 e ripresi dall'art. 16 del Quarto Programma d'Azione, la cui disciplina non comprende i digestati ottenuti da matrici non inserite nell'elenco di cui sopra, e i digestati che, pur ottenuti con le matrici sopra indicate, non risultano conformi alle caratteristiche stabilite dal Titolo V del medesimo Quarto Programma d'Azione per i digestati agrozootecnici e agroindustriali.

I digestati che non corrispondono ai requisiti del DM 25 febbraio 2016 in termini di matrici impiegate e/o di caratteristiche qualitative non possono essere distribuiti in agricoltura ai sensi di quanto disciplinato dal Quarto Programma d'Azione, rientrando nell'ambito di applicazione della Parte IV al D.Lgs. n. 152/2006. La loro gestione infatti può avvenire, se debitamente autorizzata, secondo le disposizioni del D.Lgs. 99/92 e della DGR n. 2241/2005, qualora ne ricorrano i presupposti e siano rispettati i pertinenti requisiti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021) e delle integrazioni a sua modifica direttamente introdotte dalla DGR n. 988 del 9.8.2022, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;

D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

CRITERI APPLICATIVI

Il Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto, come modificato dalla DGR n. 988/2022, individua i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: effluenti di allevamento palabili e non palabili e assimilati, fertilizzanti azotati, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e del Regolamento (UE) n. 2019/1009, acque reflue, nonché la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

Dispone anche i criteri per l'osservanza del MAS e dei carichi massimi ammissibili per ettaro, nel caso di uso autorizzato di fanghi di depurazione e di spandimento di ammendanti compostati con fanghi prodotti da impianti autorizzati in Veneto ai sensi della DGR n. 568/2005.

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si riportano di seguito le seguenti definizioni, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021:

- "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1 contenuto in Allegato E alla DGR n. 813/2021;
5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

È altresì assimilata ai liquami la frazione non palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al Quarto Programma d'Azione.

- "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

  1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
  3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di cui all'Allegato 1 contenuto in Allegato E alla DGR n. 813/2021;
  4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
  5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC);
  6) il compost aziendale, cioè la frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali (di cui alla lettera nn), art. 2 "Definizioni" del Quarto Programma d'Azione.

È altresì assimilata ai letami la frazione palabile dello stallatico e del contenuto del tubo digerente degli animali se gestita in conformità al Quarto Programma d'Azione.

- "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:

  1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 e assimiliati;
  2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
  3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e del Regolamento (UE) n. 2019/1009 contenenti azoto a qualunque titolo;

- "fanghi": fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'idoneità a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno, come previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, e dalle disposizioni regionali di recepimento.

- "Altri fanghi e residui non tossico e nocivi": rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, così come previsti e disciplinati dalla DGR n. 2241/2005, Capitolo 2.

- "Ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.: materiali azotati provenienti da rifiuti che ancorché ottenuti con le matrici elencate alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, non sono ricompresi tra le matrici per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, ai sensi di quanto indicato nell'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022. Tali prodotti sono identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile all'Amministrazione regionale nel sistema A58-WEB.
- "digestato agrozootecnico": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
  1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
  3) effluenti di allevamento;
  4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016;
- "digestato agroindustriale": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:
  1) acque reflue;
  2) residui dell'attività agroalimentare;
  3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
  4) sottoprodotti di origine animale;
  5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.
- "compost aziendale": frazione palabile degli effluenti zootecnici miscelata a residui di provenienza aziendale (paglie e stocchi), periodicamente rivoltata e adeguatamente maturata e successivamente destinata alla distribuzione agronomica nei terreni aziendali.
- "fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni" [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]: fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al Regolamento (UE) 2019/1009 ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):
  a) fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);
  b) altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale*);
  c) rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali) e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata;
  d) digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.

Non sono ricompresi nella lettera pp) di cui sopra gli ammendanti compostati prodotti in impianti operanti ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii. ancorché ottenuti con le matrici sopra elencate, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021. Tali prodotti sono identificati in un apposito elenco aggiornato annualmente da ARPAV come comunicato, integrato e reso disponibile nel sistema A58-WEB.

* attività industriali finalizzate alla produzione di bevande o alla realizzazione di altri prodotti finiti e semilavorati attraverso la lavorazione e la trasformazione di prodotti provenienti da attività primarie quali l'agricoltura, la zootecnia, la silvicoltura e la pesca, destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali destinati al consumo umano.

- "A58-WEB": applicativo messo a disposizione dalla Regione del Veneto per gli adempimenti inerenti Comunicazioni, PUA, Registro delle concimazioni di cui al Titolo VI dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

Ai fini del presente provvedimento, ai sensi delle modifiche introdotte dalla DGR n. 988/2022 e ai sensi di quanto previsto dal Quarto Programma d'Azione, vige il rispetto del divieto di impiego su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC di alcuni tipi di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 (con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti).

Inoltre, ai fini del presente provvedimento, per quanto previsto dalla DGR n. 988/2022, nel rispetto di quanto definito all'Allegato 12 dell'Allegato A1, è possibile riconoscere gli aiuti diretti della PAC sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii.

L'uso degli altri fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021] è ammesso nel rispetto delle indicazioni stabilite in generale per i fertilizzanti azotati di cui al D.lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009, nonché delle ulteriori indicazioni stabilite nell'art. 8 bis del Quarto Programma d'Azione.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di "azoto al campo" va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "software regionale Applicativo Nitrati A58 web", e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel "software regionale Nitrati".

Per quanto definito dall'Allegato 12 dell'Allegato A1 del Piano Rifiuti approvato con DGR n. 988/2022, nel caso di apporti di fanghi di depurazione il Programma A58-WEB va implementato con le specifiche contenute nell'autorizzazione provinciale, anche relativamente all'indicazione del titolo di azoto e fosforo su sostanza secca (% s.s.) del fango distribuito.

Infine, sempre per quanto approvato dall'Allegato 12 dell'Allegato A1 del Piano Rifiuti con DGR n. 988/2022, il valore di efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti è posto pari al 100%.

1. Presentazione delle Comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

Con l'Allegato A alla DGR n. 813/2021 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

In conformità a quanto previsto all'articolo 4 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall'articolo 24 del Quarto Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 813/2021), l'azienda agricola che produce e/o utilizza agronomicamente gli effluenti zootecnici di allevamento e i materiali assimilati a liquami e letami, compreso il digestato agrozootecnico o agroindustriale (anche se di sola matrice vegetale), è subordinata alla presentazione della Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l'allevamento e/o l'impianto di digestione anaerobica, ovvero se solo utilizzatrici, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento, e, laddove richiesto, la compilazione del "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)", rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La Comunicazione è inoltre prevista per gli utilizzatori di fertilizzanti di cui all'art. 2 lett. pp) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021 (fermo restando il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da

fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati in Veneto, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.).

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 25 febbraio 2016, contiene informazioni riguardanti:

- la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;
- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all'impegno.

La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti nelle Zone Vulnerabili ai nitrati è riassunta nella tabella riportata al comma 14 dell'articolo 24 del Quarto Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	**COMUNICAZIONE**	**PUA**
	ZVN	**ZVN**
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.
**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Le modalità per l'invio della Comunicazione sono definite dalla DGR n. 293/2017. In particolare, fatta salva la trasmissione al SUAP per le Comunicazioni in fase di rilascio dell'AUA, la Comunicazione e eventuali successive modifiche vanno compilate mediante le procedure informatiche dell'Applicativo A58-WEB, che consentono la produzione di una stampa da trasmettere validata alla Provincia.

Permane vigente, infatti, tutta l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rese disponibili alle Amministrazioni competenti per via telematica per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, già comprensiva dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e che garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica.

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica. Nel caso di azienda solo produttrice e non utilizzatrice la Comunicazione va presentata entro 30 giorni dall'avvio della

produzione (per le aziende solo produttrici esistenti i 30 giorni si calcolano a partire dall'entrata in vigore del Quarto Programma d'Azione).

Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione hanno l'obbligo di segnalare alla Provincia le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati allo spandimento agronomico anche su superfici in asservimento, al fine di garantire la coerenza con le informazioni da riportare annualmente nella Domanda Unica o Domanda Unificata.

Nel seguente elenco sono indicate le modifiche che comportano una o più delle variazioni ritenute sostanziali, le quali hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione alla Provincia, elencati nel Quarto Programma d'Azione (art. 24, comma 6):

a) aumento del numero di capi corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;

b) introduzione di nuove strutture di allevamento che consentano un incremento dei capi di bestiame corrispondente ad un quantitativo pari o superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo;

c) modifica dell'ordinamento colturale che comporti una riduzione del MAS aziendale pari o superiore a 6.000 kg di azoto;

d) modifica in senso restrittivo della zonazione territoriale rispetto alla vulnerabilità da nitrati di origine agricola che coinvolga i terreni a disposizione per l'utilizzazione agronomica indipendentemente dall'entità delle superfici coinvolte;

e) raggiungimento delle condizioni per l'assoggettamento all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

f) introduzione di nuove strutture di allevamento o ampliamento di strutture di allevamento esistenti in progetti assoggettati alla VIA (o alla verifica di assoggettabilità a VIA);

g) aumento o diminuzione maggiore di 1.000 Kg in ZVN e 3.000 Kg in ZO del quantitativo di azoto ceduto o acquisito;

h) introduzione o modifica di un trattamento degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che comporti un adeguamento strutturale dell'azienda o che aumenti la quantità di azoto da gestire agronomicamente;

i) riduzione della capacità di stoccaggio aziendale;

j) modifica della disponibilità dei terreni che comporti una riduzione della potenzialità di spandimento superiore a 1.000 kg in ZVN e a 3.000 kg in ZO di azoto al campo.

L'aggiornamento della Comunicazione, per i casi di variazioni non espressamente elencati dalla lettera a) alla lettera j) dell'elenco sopra riportato, non costituisce "obbligo amministrativo" nell'ambito del presente CGO 1 di Condizionalità ("Titolo VI – Condizionalità e Allegato II – del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.") e non rientra, parimenti, negli RM FERT, che costituiscono obbligo per gli impegni agro-climatico-ambientali del PSR; conseguentemente tale aggiornamento non è soggetto a controllo e riduzione in tale contesto di verifica.

Per le "Zone Vulnerabili ai Nitrati" (Allegato A alla DGR n. 813/2021), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno l'obbligo della sua presentazione all'Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente per mezzo dell'apposito sistema informatizzato regionale

"Applicativo A58 web". Il Piano di Azione Nitrati prevede che copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di competenza.

2. Registro delle concimazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, le aziende con conduzione di terreni pari o superiori a 14,8 ha in ZVN, utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 1009/2019, sono tenute a registrare sull'intera SAU in disponibilità dell'azienda gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni vigenti (v. linee guida, Allegato E, sub Allegato 13 alla DGR n. 813/2021).

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha.

L'apertura del registro delle concimazioni può avvenire solo successivamente all'aggiornamento annuale del Piano degli Utilizzi nel fascicolo aziendale, ed entro il termine stabilito con provvedimento della Direzione competente all'attuazione del Quarto Programma d'Azione, prevedendo misure idonee a garantire l'aggiornamento con il fascicolo aziendale e i relativi piani coltura validati ai fini della domanda unica e della domanda unificata, al fine di riportare le effettive coltivazioni nei terreni con interventi di fertilizzazione azotate.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni del Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, annualmente aggiornate ai fini della presentazione della DU per i Pagamenti Diretti, l'aggiornamento completo delle registrazioni degli interventi di fertilizzazione deve essere effettuato entro il 15 di dicembre dell'anno di riferimento, previa una prima operazione di consolidamento intermedia del Registro delle Concimazioni, coerentemente con quanto descritto nell'Allegato E (sub Allegato 13) alla DGR n. 813/2021, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati (le scadenze devono intendersi perentorie).

Qualora un'azienda con SAU ≥ 14,8 ha non proceda ad alcun intervento di fertilizzazione, è in ogni caso tenuta a formalizzare l'apertura/chiusura del Registro privo di interventi.

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni:

- sull'intera SAU in disponibilità all'azienda, i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria;
- chiunque utilizzi digestato di cui al Titolo V dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, indipendentemente dai quantitativi;
- chiunque utilizzi su superfici agricole fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni (ottenuti con le matrici di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021), indipendentemente dai quantitativi - se si tratta di ammendanti o correttivi di cui alla lettera pp) dell'art. 2 la compilazione del registro è obbligatoria, secondo le modalità di cui al comma 1_bis, per i tre anni necessari alla verifica dei limiti quantitativi di cui all'art. 8_bis). Resta fermo il divieto di percepire aiuti PAC nel caso di uso di fertilizzanti ottenuti da fanghi di depurazione o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati in Veneto, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii.
- chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura.

Gli obblighi di tenuta del Registro sono riepilogati nella successiva tabella.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ottenuti con matrici di cui all'art. 2 lett. pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (indipendentemente dai quantitativi)	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8_bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU ≥ 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: *mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, va rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a)* Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni".

Così come precisato all'art. 25(3) dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è resa disponibile alle Amministrazioni competenti per via telematica, per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, che tiene conto dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore, ai sensi del DPR 503/1999 e garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25 febbraio 2016.

Così come definito dalla DGR n. 988/2022, a partire dal 2 settembre 2022 (data di pubblicazione sul BUR) gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii. sono esclusi dalla definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni [lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021]. A tali materiali azotati dunque, a far data dal 2 settembre 2022, vanno applicate le disposizioni definite per i fertilizzanti commerciali contenenti azoto, a qualsiasi titolo, con relativo obbligo di compilazione del registro delle concimazioni nei termini dovuti.

Infine, chiunque utilizzi fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura ha sempre l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni con le specifiche contenute nell'autorizzazione Provinciale.

Tutte le indicazioni e informazioni utili ai fini di una corretta compilazione del Registro delle Concimazioni, relativamente ai fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022 e relativamente agli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii. sono contenuti in un apposito Manuale approvato con provvedimento regionale e reperibile sul sito della Regione Veneto, al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati

3. Utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con il Quarto Programma d'Azione sono stati declinati i criteri per l'applicazione dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 4(6) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Come indicato nell'art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, limitatamente alle zone svantaggiate montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei soli letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse in ogni caso dal divieto e dai vincoli sopra riportati le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, fermo restando che la deroga sulle pendenze fino al 30% è ammessa solo per i letami e materiali assimilati, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e assimilati, nonché, ai sensi di quanto disposto all'art. 31, punto 2, lettera c. della DGR n. 988/2022, anche per i fertilizzanti organici, entro le 24 ore successive alla distribuzione

I divieti e i vincoli di cui sopra non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

4. Utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Il Quarto Programma d'Azione vieta l'applicazione dei liquami e materiali assimilati sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 5(5) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Come indicato nell'art. 5(6) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, limitatamente alle zone svantaggiate individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto e dai vincoli sopra riportati le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (DDR SISP n. 2 del 13 marzo 2015 e ss.mm.ii.), i divieti e i vincoli sopra riportati non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

5. Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali ad essi assimilati, e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati ZSC e ZPS e nel Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Il Quarto Programma d'Azione, in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii. dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica nelle aree ZSC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4(9) e l'art. 5(9) del Quarto Programma d'Azione, in conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione, di cui alla DGR n. 786/2016 e ss.mm.ii., nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS, valgono le seguenti prescrizioni:

a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di letami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di letami e materiali assimilati;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5(9) del Quarto Programma d'Azione, è inoltre vietato l'uso agronomico di fertilizzanti di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della DGR n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche

integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedano l'applicazione del divieto di cui agli art. 206 o 207 dell'Allegato A alla DGR 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Alpina) per la presenza di Gladiolus palustris o Himantoglossum adriaticum, o l'applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell'Allegato B alla DGRV n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di Gladiolus palustris/Stipa veneta o Himantoglossum adriaticum.

Il Quarto Programma d'Azione dispone all'art. 8(12) che per le aree aree individuate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati, degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici contrastino con le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione, qualora presenti.

Infine, ai sensi di quanto previsto dalle Norme di Conservazione del Sito UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" del Disciplinare tecnico (DGR n. 1507 del 15.10.2019, Allegato A, punto 3.17, lettera h), nelle zone agricole come individuate negli strumenti urbanistici non è consentito l'uso agronomico di fanghi, gessi di defecazione da fanghi, ammendanti compostati o digestati contenenti fanghi, nonché di sostanze a funzione fertilizzante non definite dal D.Lgs. 75/2010.

6. Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"

Lo stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno è disciplinato dall'art. 13 del Quarto Programma d'Azione, Allegato A alla DGR n. 813/2021.

La definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", è ripresa alla lettera dd) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021. Sono mantenute le disposizioni previgenti indicati dal DDR n. 134/2008, ovvero:

- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrado";
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DM 25/2/2016;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO

1. Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal DM 25 febbraio 2016 per l'effettuazione del corretto stoccaggio dei letami, dei liquami, nonché dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica e del digestato, sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti ai quali sono sottoposti gli effluenti o i materiali a questi assimilati.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, nonché delle sostanze destinate alla digestione anaerobica e del digestato sono dettate dal DM 25/2/2016, così come recepite dalla DGR n. 813/2021.

I riferimenti agli articoli dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 sono di seguito schematizzati:

Zone Vulnerabili ai Nitrati	
Tipologia di materiale da stoccare	**Allegato A alla DGR n. 813/2021**
Letami	Art. **9** "Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento"; art. **10** "Stoccaggio dei materiali palabili";
Liquami	Art. **9** "Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento"; art. **12** "Stoccaggio dei materiali non palabili";
Matrici in ingresso e digestato	Art. **12** "Stoccaggio dei materiali non palabili"; art. **22** "Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato"

2. Accumulo temporaneo

Ai sensi dell'art. 39 del DM 25.2.2016 e dell'art. 11 del Quarto Programma d'Azione, l'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC) e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- nel caso dei letami solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni (sia SMC che lettiere avicunicoli possono andare direttamente);
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli, per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa;
- evitando di generare problemi odorigeni e il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

Divieto di accumulo non ammesso a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 50 m dalle abitazioni sparse;
- 50 m dai centri abitati (centro abitato, ai sensi del "Nuovo Codice della strada", D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, **fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità sanitaria regionale e nazionale** (es. influenza aviaria).

Nel caso degli SMC, i substrati esausti possono essere accumulati direttamente in campo.

Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 e dei fanghi di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei giorni di accumulo in campo, in funzione dei materiali ammessi (art. 11 del Quarto Programma d'Azione):

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 5 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall'art. 8, comma 4 del Quarto Programma d'Azione, nelle zone vulnerabili ai nitrati il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo di tutte le superfici che l'azienda ha in disponibilità per effettuare lo spandimento di effluenti.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto annui al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica contenenti azoto zootecnico.

Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti di nutrienti, l'azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati (effluenti e assimilati e ogni altro materiale con funzione fertilizzante) non deve superare in tutto il territorio regionale i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella MAS (Allegato 2a alla DGR n. 813/2021).

Dal 2 settembre 2022 concorrono alla definizione del limite MAS per coltura anche i materiali azotati provenienti da rifiuti individuati all'art. 31, punto 2, lettera a. della DGR n. 988/2022.

A tal fine, l'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici è responsabile del rispetto del limite di 170 kg N annui/ha, anche con riferimento a tutti gli altri apporti di origine zootecnica che contribuiscono al calcolo, su tutte le superfici che ha in disponibilità per lo spandimento, ancorché condotte da altro soggetto.

Inoltre, sulle superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D. Lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e ai sensi di quanto disposto al punto 3 dell'Allegato 12 dell'Allegato A1 della DGR n. 988/2022 è fatto obbligo il rispetto del tetto di azoto al campo pari a 170 kg/ha in zona vulnerabile ai nitrati. Il tetto deve essere rispettato su tutte le superfici effettivamente interessate da spandimento, in ragione delle coltivazioni realizzate e del MAS, e non è utilizzabile il calcolo su base media aziendale rispetto alle superfici disponibili allo spandimento.

L'efficienza d'uso dell'azoto per i fanghi di depurazione e altri rifiuti gestiti ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ai sensi di quanto disposto al punto 2 dell'Allegato 12 dell'Allegato A1 della DGR n. 988/2022, è posta pari al 100%, in analogia a quanto stabilito dalla DGR n. 813/2021 per tutti i fertilizzanti azotati diversi da effluenti zootecnici e assimilati.

D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI)

Il Quarto Programma d'Azione individua nelle Zone Vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

D.1 Divieti di utilizzazione dei letami, dei materiali ad essi assimilati e dei fertilizzanti azotati (di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009):

Ai sensi dell'art. 4(3) del Quarto Programma d'Azione l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati e dei fertilizzanti azotati è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relativamente alle zone di rispetto previste dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo, da rispettare anche in zona ordinaria;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ed a ARPAV;

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati [art. 4(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi, di cui alla legge n. 574/1996 e smi, e dalle successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 5396/2008 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2022 e ss.mm.ii., che a partire dal 2 settembre 2022, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più nella definizione di fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni.

Ai sensi dell'art. 4(5) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati, di cui al decreto n. 75/2010 e del Regolamento (UE) 2019/1009 è vietato, (fatto salvo il caso di preventivo interramento) nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo per scorrimento.

Divieti spaziali (relativi al sotto paragrafo D.1)

Ai sensi dell'art. 4(1) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009 è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
  Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della Convenzione di Ramsar corrispondono a Valle Averto, nel Comune di Campagna Lupia in provincia di Venezia;

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Ulteriori divieti per i fertilizzanti di cui all'art. 2 lett, pp) del Quarto Programma d'Azione

Ai sensi dell'art. 6bis del Quarto Programma d'Azione, fermo restando il divieto di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 5 comma 4, nonché il divieto di impiego su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC di alcun tipo di fertilizzanti ottenuti a partire da fanghi di depurazione e/o fanghi industriali non prodotti in impianti autorizzati in Veneto, ai sensi della DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii,, per gli altri fertilizzanti azotati di cui alla lettera pp) dell'art. 2 del Programma, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del D.lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti:

a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;

b) su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;

c) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal Regolamento (UE) n. 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;

d) in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;

f) su colture orticole ed erbacee a coltura presente;

g) su colture foraggere permanenti;

h) su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

i) per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

j) su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

k) su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

Sono esclusi dai sopra riportati divieti gli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che a partire dal 2 settembre 2022, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più nella definizione di fertilizzanti di cui alla lettera pp), comma 1, art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021.

D.2 Divieti di utilizzazione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati

Ai sensi dell'art. 5(3) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e ad ARPAV;

e) prossimità di una fascia di 50 m dai centri abitati (centro abitato, ai sensi del "Nuovo Codice della strada", D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.), per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

j) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto previste dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque, compresa l'indicazione del limite di 170 kg di azoto/ha anno di cui al comma 3 del medesimo articolo, da rispettare anche in zona ordinaria;

l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati [art. 5(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR n. 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei liquami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;
- ✓ nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti per cui sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni, di cui alla lettera pp) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021, ad eccezione degli ammendanti compostati con fanghi prodotti in impianti autorizzati in Veneto con la DGR n. 568/2005 e ss.mm.ii., che a partire dal 2 settembre 2022, ai sensi della DGR n. 988/2022, art. 31, punto 2, lettera a., non rientrano più in tale definizione.

Divieti spaziali (relativi al sotto paragrafo D.2)

Ai sensi dell'art. 5(1) del Quarto Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

D.3 Divieti di utilizzazione dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988 del 9.8.2022 (Allegato 12 dell'Allegato A1), su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, è vietato l'uso di fanghi con caratteristiche diverse dalla tabella B1/1 - Direttiva B - della medesima DGR n. 2241/2005, nonché di fanghi pericolosi, o che non siano stabilizzati, o comunque quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell'ambiente.

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, Allegato 12 dell'Allegato A1, l'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui è vietato ai terreni:

a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali con tempi di ritorno inferiori a 5 anni, (per le zone di pianura fare riferimento ai P.G.B.T.T.R.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

b) con pendii maggiori del 15%, e/o soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;

c) con pH minore di 5;

d) con CSC minore di 8 meq/100 g;

e) quando è in atto una coltura ad eccezione delle colture arboree;

f) destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggere e comunque nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;

g) destinati alla orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

h) ricoperti di neve, gelati o saturi d'acqua;

i) destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico, nonché boschi naturali;

j) interessati allo spargimento di deiezioni animali o di altri residui di comprovata utilità agronomica.

Divieti spaziali e altri divieti (relativi al sotto paragrafo D.3)

Ai sensi della DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii. e DGR n. 988 del 9.8.2022, è vietata l'applicazione dei fanghi:

- per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei P.R.G. comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m dalle case sparse e 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- per una fascia di 200 m dalle sponde dei laghi e per una fascia di 20 m dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini (tali valori potranno essere aumentati sia in funzione del grado di vulnerabilità degli stessi, sia in relazione al contenuto di sostanza secca del fango), sugli argini dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, nelle aree di golena;
- nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Tali zone, salvo diversa determinazione da parte della Regione, si estendono per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- nelle zone di drenaggio e di viabilità interpoderale;
- nei giorni di pioggia (precipitazione giornaliera maggiore o uguale a 5 mm) e per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
- nelle aree di cava, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m;
- nelle risaie nei 45 giorni precedenti alle sommersioni;
- con la tecnica della irrigazione a pioggia.

Sono fatti salvi ulteriori divieti stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche qualora più restrittive.

D.4 Divieti temporali stagionali degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati e dei fertilizzanti azotati

Ai sensi di quanto disciplinato dall'Allegato A alla DGR n. 813/2021 (art. 6), si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto:

Tabella di sintesi:

ZONA VULNERABILE			
TIPOLOGIA DI MATERIALE	**Giorni di divieto**	**PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO**	**Bollettino Agrometeo**
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops,	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28	SI***

di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.		giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.
** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.
***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

Flessibilità del divieto di spandimento

Con l'approvazione del Quarto Programma di Azione continua ad essere attivo il servizio del bollettino **"Agrometeo"** dell'ARPAV - Servizio Meteorologico, per consultare l'elaborazione previsionale delle condizioni meteorologiche, necessaria per conoscere l'eventuale sospensione del divieto di spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, e delle acque reflue e dei fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs n. 75/2010 e al Regolamento (UE) n. 2019/1009.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 62 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio (ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto, di cui al D.Lgs n. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio) - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 28 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio, sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture. Nel periodo di divieto stagionale in Zona Vulnerabile non è possibile distribuire deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata, nonché su terreno nudo liquami (compresi assimilati) ed acque reflue.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm.

Per usufruire del medesimo servizio attraverso i dispositivi mobili, da novembre 2017 è disponibile anche la nuova App ARPAV "Agrometeo Nitrati", che permette di consultare le previsioni sulla possibilità o meno di distribuzione degli effluenti, digestati e altri fertilizzanti azotati nel periodo di flessibilità del divieto stagionale di spandimento.